

**Webinar Ance Emilia Romagna
Legge di bilancio 2023
L'evoluzione del caro materiali
9 Febbraio 2023**

Avv. Francesca Ottavi

Le misure per la revisione dei prezzi nel 2022

l'art 26 del “Decreto aiuti”
(dl 17 maggio 2022, n. 50)

■ Quali sono i punti essenziali dell'art. 26?

Al fine di **fronteggiare gli aumenti dei prezzi** dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici si prevede nel settore dei lavori pubblici, l'applicazione, per il 2022, di uno **speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi**.

In particolare:

- è stata introdotta una **deroga** al procedimento di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, prescrivendo alle regioni di procedere, **entro il 31 luglio 2022**, ad un **aggiornamento infrannuale** di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022).
- I nuovi prezzi si applicano anche ai **nuovi bandi (fino al 31 marzo 2023)**
- I nuovi prezzi si applicano **ai lavori eseguiti tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 , con offerte presentate entro il 31.12.2021**

i

I lavori in corso di esecuzione nel 2022

In sintesi

In relazione agli **appalti pubblici di lavori** (quindi **NO** forniture e servizi) – ivi compresi quelli affidati a **contraente generale** – **aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021**

lo **stato di avanzamento dei lavori**

delle lavorazioni eseguite e contabilizzate (ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure)

tra **1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022**

viene adottato

applicando i **prezzari regionali aggiornati (co. 2 e 3)**.

- **Qual è la somma liquidabile all'impresa?**

i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, **al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento**.

▪ Quali sono le modalità di pagamento?

il **certificato di pagamento** viene emesso

- **contestualmente** allo stato di avanzamento dei lavori, o comunque
- entro **cinque giorni** dall'adozione del medesimo.

Il **pagamento** deve essere, comunque, effettuato,

- **al netto** delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016,
- ed **entro i termini di cui all'art. 113-bis**, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, **in linea di principio, entro trenta giorni** dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori);

- **...e se lo stato di avanzamento ed il certificato di pagamento siano stati già emessi?**

in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022), viene emesso **entro trenta giorni** dal 18 maggio 2022 (*rectius* **entro il 17 giugno 2022**)

- un nuovo certificato di pagamento straordinario

recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi alla data di emissione del certificato straordinario stesso.

▪ Qual è la disciplina applicabile agli ACCORDI QUADRO DI LAVORI ?

L'applicazione dei prezzari regionali aggiornati viene estesa, fino al **31 dicembre 2023 (modifica Milleproroghe- vedi oltre)**), anche **all'esecuzione** – rectius ai contratti attuativi non ancora stipulati - degli **accordi quadro di lavori con offerta presentata entro il 31 dicembre 2021 (modifica legge Bilancio 2023 vedi oltre)**, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro.

Per i **contratti attuativi siano già in corso di esecuzione**, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL valgono in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Le nuove gare (avviate dopo il 18 maggio 2022)

Nuove gare

Si prevede l'applicazione dei nuovi prezziari anche alle procedure di affidamento che avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e dunque dopo il 18 maggio 2022, e **sino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023.**

Per questi contratti, viene **fatta salva anche l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29 del d.l. «Sostegni ter» n. 4/2022** (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022) :

- ~~— obbligo di prevedere il meccanismo degli eventuali extracosti per la percentuale eccedente il 5 per cento,~~
- ~~— e comunque nella misura pari all'80 per cento di tale eccedenza;~~

~~Le compensazioni potranno trovare applicazione alle lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023.~~

Abrogato vedi oltre

▪ Qual è la disciplina ai contratti di appalto e agli accordi quadro delle **SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO e ANAS S.P.A.** ?

Le disposizioni contenute nell'art. 26 si applicano anche **ai contratti di appalto e agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas S.p.A.**, con **talune limitazioni** (comma 12).

- **SI'** **obbligo di aggiornamento straordinario infrannuale**, entro il 31 luglio 2022, **dei prezzi in uso al 18 maggio 2022**. L'aggiornamento **potrà essere anche immediato**: tali enti infatti non dovranno attendere l'emanazione delle predette linee guida di cui all'art. 29, comma 12, del decreto "Sostegni-ter" n. 4/2022, essendo queste ultime espressamente riferite ai soli prezzi regionali.
- **NO** applicazione, nelle more dell'aggiornamento straordinario infrannuale, della disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 3 (aumento fino al 20% dei prezzi aggiornati al 31 dicembre 2021).

*** per i contratti affidati **contraente generale**, in essere al 18 maggio 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, applicazione di un **incremento "secco" del 20 per cento** ai prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

- ...l'art 26 si applica anche agli enti operanti nei settori speciali?

SI'!

In particolare, all'art. 26 del d.l. n. 50/2022 sono state introdotte talune modificazioni che chiariscono **l'estensione dell'applicazione delle misure ivi previste anche agli appalti pubblici dei settori speciali** e, per quanto compatibili, a quelli dei settori **della difesa e della sicurezza**.



Le risorse

LAVORI IN CORSO - AGGIUDICATI SULLA BASE DI OFFERTE PRESENTATE ENTRO IL 31/12/2021

<p>SAL dal 01/01/2022 al 31/12/2022 aggiornati con i nuovi prezziari.</p>	<p>UTILIZZO DI</p> <ul style="list-style-type: none">• Imprevisti, nel limite del 50%• Eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente per lo stesso intervento• Ribassi d'asta• Somme relative ad altri interventi ultimati <p>INOLTRE</p> <ol style="list-style-type: none">1. PER OPERE PNRR, PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI E OPERE COMMISSARIATE: Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (1.700 mln di cui 1.200 mln nel 2022 e 500 mln nel 2023)2. PER ALTRI INTERVENTI> Fondo caro materiali (1.320 mln di cui 770 mln nel 2022 e 550 mln nel 2023)
--	---

■ NUOVI LAVORI - NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AVVIATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Maggiori costi dovuti all'aggiornamento dei prezzi SAL dal 01/01/2022 al 31/12/2022 aggiornati con i nuovi prezzi.

UTILIZZO DI

- Rimodulazione delle somme disponibili nel quadro economico degli interventi
- Somme relative ad altri interventi ultimati

INOLTRE

PER OPERE PNRR E PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

- Contributi pubblici statali riconosciuti per lavori inseriti nei programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali, per i quali non siano ancora state avviate le procedure di affidamento

PER OPERE PNRR, FONDO COMPLEMENTARE, COMMISSARI SBLOCCA CANTIERI, GIUBILEO, OLIMPIADI CORTINA-MILANO, GIOCHI MEDITERRANEO TARANTO 2026

- Accesso al fondo da 7,5 miliardi di euro

**LE NOVITÀ IN MATERIA DI «CARO-MATERIALI»
nella
LEGGE DI BILANCIO 2023 (DDL 643/S)**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303, del 29 dicembre 2022, è stata pubblicata la Legge di Bilancio per il 2023 (n. 197/2022).

La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

A chi si applicano le nuove disposizioni?

Le disposizioni in commento si applica ***a tutti i soggetti sottoposti alla vigenza del Codice Appalti***, comprese le società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ad Anas e agli altri soggetti operanti nei settori esclusi (parte II, titolo VI, capo I, del Codice) qualora non applichino prezzari regionali, con riguardo ai prezzari da esse stesse utilizzati (comma 379).

Rimangono **esclusi** dall'applicazioni **i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici**, di cui all'articolo 164, comma 5, del Codice Appalti, sia per i lavori realizzati in via diretta che per quelli affidati a terzi.

Le misure per le nuove opere (Articolo 1, commi 369 e ss.)

Articolo 1, commi 369 e ss. (Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche) MISURE PER I NUOVI LAVORI

Le norme in esame si pongono l'obiettivo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, tutt'ora in corso, anche per le procedure di **gara avviate tra il 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.**

A tale scopo, si prevede, **al comma 371,**

- l'obbligo per le regioni di procedere **ad un nuovo aggiornamento dei prezzi regionali, da attuare entro il 31 marzo 2023.**
- In caso di inadempienza l'aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture.
- **Fino al 31 marzo 2023,** le committenti potranno continuare ad applicare i prezzi regionali infrannuali, aggiornati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del DL "Aiuti" (DL 50/2022).

Le misure per le opere in corso di esecuzione (Articolo 1, comma 458)

□ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI– modifiche all’art. 26 del DI Aiuti – (proroga del DI Aiuti)

OFFERTE 2021- LAVORI ESEGUITI NEL 2023

Nuovo comma 6-bis, si introducono alcune nuove previsioni per gli appalti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro, aggiudicati sulla **base di offerte con termine finale 31 dicembre 2021**.

In particolare, si prevede che:

- il SAL relativo alle **lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023** sia adottato, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, **applicando i prezzi di cui al comma 2 dell’art. 26, aggiornati annualmente**
- **nelle more dell’aggiornamento dei prezzi**, le Stazioni appaltanti **continuano ad utilizzare l’ultimo prezzo adottato, compreso quello infrannuale dell’art. 26, comma 2**, fermo restando il successivo congruaggio, in aumento o diminuzione
- i maggiori importi derivanti dall’applicazione del prezzo aggiornato annualmente, al netto dei ribassi, sono **riconosciuti nella misura del 90%**, nei limiti delle risorse disponibili, sia quelle interne alla SA sia quelle derivanti dall’accesso al Fondo

LE RISORSE

le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono, **anzitutto, quelle interne** (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati).

In caso di insufficienza di queste ultime, per l'anno 2023, **le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi per l'anno 2022**, accedono al riparto del “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” nei limiti delle risorse assegnate. Con DM da adottare entro 30 giorni, il MIMS stabilirà le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione agli aventi diritto (recentemente pubblicato).

❑ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI – modifiche all’art. 26 del DI Aiuti –

OFFERTE 2022 –LAVORI ESEGUITI NEL 2023

- **Nuovo comma 6-ter** stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 6-bis si applichino anche alle gare **bandite**, compresi gli accordi quadro, **aggiudicati sulla base di offerte aventi un termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**, relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati **tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023**.

Condizioni:

- **ciò, sempre che per gli stessi non vi sia stato accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”**
- Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di riconoscimento degli extra costi è **rideterminata nella misura dell’80%**. (invece che del 90%).

A questi contratti si applica ancora l’art. 29 del DI sostegni ter?

- **NO!** ad eccezione **dell’obbligo di prevedere la clausola revisionale prezzi fino al 31 dicembre 2023**.

La disciplina degli accordi-quadro

Per quanto riguarda gli accordi quadro, è stato :

- **eliminato** dal comma 8 il riferimento alla circostanza che l'AQ doveva essere stato aggiudicato o essere già efficace alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (18 maggio 2022), prevedendo, più semplicemente, che, al pari degli altri appalti, di cui al comma 1, il contratto derivi da offerte presentate entro dicembre 2021.
- **prorogata al 31.12.23** (vedi emendamento approvato con il Milleproroghe) la precedente scadenza fissata al 31.12.22 dal primo periodo del comma 8. In mancanza di tale proroga tutti gli accordi quadro non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell'articolo 26, per i quali le committenti hanno, *medio tempore*, proceduto all'aggiornamento dei prezziari, sarebbero rimasti privi della possibilità di essere eseguiti secondo i nuovi prezzi riformulati.

Cosa devono fare le stazioni appaltanti per accedere al Fondo adeguamento prezzi?

Con il nuovo comma 5-ter viene introdotta una **previsione che ha una finalità semplificatoria**.

Si prevede, infatti, che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con PNRR o PNC, al fine di accelerare l'accesso alle risorse del "Fondo Adeguamento Prezzi" (di cui all'art. 1-septies), per i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possano trasmettere al MIMS, entro il 31.12.23, in luogo della copia del SAL, **il solo prospetto di calcolo del maggior importo del SAL** come rideterminato rispetto a quello contrattuale.

Grazie per l'attenzione!